



CITTA' DI MORTARA

Provincia di Pavia

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 21 - 27036 MORTARA
<http://www.comune.mortara.pv.it>

SINDACO - DOTT. ROBERTO ROBECCHI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA - AVV. LUIGI FERRARI BARDILE

SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. MARIA LUISA PIZZOCCHERO

PROGETTISTI UFFICIO TECNICO COMUNALE:

ARCH. FABIANO CONTI

GEOM. RENATO CAVEZZALE

GEOM. VINCENZO PISCIONERI

GEOM. SABRINA PISCHEDDA

RAG. MARCO SAVINI

COLLABORATORI ESTERNI:

DOTT. IN ARCH. MARCO BOSI

DOTT. IN ARCH. SARA ZORZOLO

ARCH. CINZIA BIO

DOTT. IN ARCH. MARTA MORASCHI

STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO SISMICO:

DOTT. GEOL. MAURIZIO VISCONTI

Con la collaborazione di DOTT. ELENA GOLFREDI

DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE
N. 16 DEL 9 MAGGIO 2011

DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE
N. 30 DEL 18 OTTOBRE 2011

PROGETTO

PGT

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005

TITOLO ELABORATO

STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO

AI SENSI DEL L.R. 11.03.2005 N.12
E DELLA D.G.R. 22.12.2005 N.8/1566

NORME DI ATTUAZIONE

DATA

OTTOBRE 2011

CLASSI DI FATTIBILITA'

Nelle aree del territorio comunale si applicano le classi di fattibilità specificate nei successivi paragrafi.

Classe di fattibilità II

La Classe di fattibilità II (Fattibilità con modeste limitazioni) comprende le aree del territorio comunale poste sul piano generale della pianura, con condizioni limitative dovute alla presenza di terreni limosi-argillosi compressibili e/o a limitata soggiacenza della falda acquifera.

Grado di protezione della falda medio-bassa (Vulnerabilità medio-alta)

Le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità II sono evidenziate negli elaborati dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico – Tavola 7- Carta di fattibilità - con campitura gialla.

Per le zone di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile (200 metri di raggio dal punto di prelievo idrico) viene riportato il solo cerchio perimetrale, mantenendo in tale porzione territoriale la classe di fattibilità di appartenenza.

Nelle aree definite da tale raggio per insediamenti a rischio e attività ritenute pericolose valgono le prescrizioni contenute nell'articolo 94, comma 4, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 e s.m.i..

Vanno inoltre applicate le restrizioni emanate dalla Regione Lombardia relative alle seguenti strutture ed attività:

- fognature;
- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura.

L'attuazione degli interventi o delle attività elencate nell'articolo 94, comma 4, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 e s.m.i è subordinata all'esecuzione di indagini idrogeologiche di dettaglio per la ripermimetrazione (secondo criterio temporale o idrogeologico) di tali zone.

Prescrizioni

Per le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità II, nei casi di interventi edilizi e urbanistici sull'esistente che prevedano spostamenti o ampliamenti della volumetria e nei casi di interventi edilizi di nuova costruzione, è prescritta l'esecuzione di indagini puntuali, che dovranno permettere la definizione dei parametri geo-meccanici e della reale situazione idrogeologica locale.

Tali indagini dettagliate (studio geologico – geotecnico) devono essere effettuate preliminarmente a ogni intervento edificatorio in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 e secondo le indicazioni delle prescrizioni geotecniche ed indagini orientative contenute nella relazione geologica

Classe di fattibilità III

La Classe di fattibilità III (Fattibilità con consistenti limitazioni) comprende le aree del territorio comunale con elevate limitazioni alla destinazione d'uso dei terreni e in particolare:

area di riqualificazione e ricomposizione della trama naturalistica - PTCP – pertinenti a canali irrigui e corsi d'acqua di importanza storica) nelle quali sono vietate alterazioni morfologiche e/o colturali che ne pregiudichino la conservazione; in tutti i terreni appartenenti a questa classe e si suggerisce di favorire lo sviluppo della vegetazione naturale.

Le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità III sono evidenziate negli elaborati dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico– Tavola 7- Carta di fattibilità - con campitura arancio.

Grado di protezione della falda medio-bassa (Vulnerabilità media-alta).

Per le zone di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile (200 metri di raggio dal punto di prelievo idrico) viene riportato il solo cerchio perimetrale, mantenendo in tale porzione territoriale la classe di fattibilità di appartenenza.

Nelle aree definite da tale raggio per insediamenti a rischio e attività ritenute pericolose valgono le prescrizioni contenute nell'articolo 94, comma 4, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 e s.m.i.

Vanno inoltre applicate le restrizioni emanate dalla Regione Lombardia relative alle seguenti strutture ed attività:

- fognature;
- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura.

L'attuazione degli interventi o delle attività elencate nell'articolo 94, comma 4, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 e s.m.i è subordinata all'esecuzione di indagini idrogeologiche di dettaglio per la ripermutazione (secondo criterio temporale o idrogeologico) di tali zone.

Prescrizioni

Per le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità III valgono le seguenti prescrizioni:

- in tutti i terreni appartenenti a questa classe si suggerisce di favorire lo sviluppo della vegetazione naturale;
- è disposta la salvaguardia e la rinaturalizzazione delle caratteristiche naturali, garantendo il mantenimento e favorendo il miglioramento delle condizioni naturalistico-ambientali esistenti;
- sono inoltre vietate le alterazioni morfologiche e/o colturali che ne pregiudichino la conservazione;
- gli interventi edilizi e urbanistici sono subordinati all'acquisizione di dati geologico tecnici di maggior dettaglio al fine di conoscere la situazione idrogeologica locale e la caratterizzazione geomeccanica dei terreni di fondazione, oltre ad una valutazione di compatibilità con l'ambiente circostante.

Classe di fattibilità IV

La Classe di fattibilità IV (Fattibilità con gravi limitazioni) comprende le aree del territorio comunale ad elevato rischio idrogeologico, e in particolare:

- a. la zona di tutela assoluta delle acque destinate al consumo umano (pari ad un'area di raggio 10 metri circostante il punto di captazione);
- b. le fasce di rispetto derivanti dalle distanze dal reticolo idrico, pari a 10 metri dal ciglio dei corsi d'acqua minori (rogge, canali irrigui e colatori principali indicati in cartografia) che transitano sul territorio comunale (Definizione del Reticolo Idrico Minore).

Le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità IV sono evidenziate negli elaborati dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico– Tavola 7- Carta di fattibilità - con campitura rossa.

Grado di protezione della falda freatica medio-basso (Vulnerabilità medio-alta).

Prescrizioni

Per le aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità IV valgono le seguenti prescrizioni generali:

- a. le eventuali opere pubbliche e/o di pubblico interesse andranno valutate puntualmente a seguito di appositi studi e valutazioni geo-idro-tecniche comprovanti la compatibilità degli interventi previsti con la situazione dell'intorno;
- b. per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- c. sono vietati gli interventi edilizi di nuova costruzione, se non quelli relativi a opere tese al consolidamento o al miglioramento dell'assetto idrogeologico e/o alla rinaturalizzazione.

Oltre a quanto sopra specificato per le stesse aree del territorio comunale ricadenti nella Classe di fattibilità IV valgono le seguenti prescrizioni particolari:

- a. per la zona di tutela assoluta delle acque destinate al consumo umano, valgono le prescrizioni contenute nell'articolo 94, comma 3, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 e s.m.i.;

PRESCRIZIONI GEOTECNICHE E INDAGINI ORIENTATIVE

Prescrizioni geotecniche e indagini orientative

Il tipo e la quantità delle prospezioni geologiche da programmare dipendono dalla complessità litologica, dall'entità dell'opera, dalle fondazioni prospettate e dall'entità dei carichi che verranno trasmessi al sottosuolo (volume significativo).

Le indicazioni circa le analisi consigliate fanno riferimento alle direttive emanate con il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la Circolare di istruzioni dei LL.PP. n.30483 del 24 settembre 1988.

In base a quanto sopra specificato la scelta dei mezzi di indagine deve essere effettuata in rapporto alle litologie prospettate nello Studio Geologico, idrogeologico e sismico e verificate nel corso dell'indagine stessa.

Ogni relazione geotecnica va obbligatoriamente corredata da:

- a. litostratigrafia;
- b. proprietà fisiche e meccaniche dei terreni;
- c. rilevazione del livello della falda e relativa fascia di escursione.

Inoltre per la determinazione delle proprietà geotecniche dei terreni vanno indicate:

- a. le attrezzature e gli strumenti utilizzati (prove di laboratorio e/o in situ)
- b. il grado di affidabilità e attendibilità.

Per le fondazioni superficiali (impostate a quote inferiori al terreno agrario, sotto lo strato interessato dal gelo e da variazioni di umidità stagionali) la caratterizzazione geomeccanica interessa una profondità 2B (dove B corrisponde al lato minore della struttura-tipo di fondazione) sotto la fondazione o, comunque, nei limiti del volume significativo di terreno interessato, dalla ripartizione dei carichi nelle litozone individuate dalle prospezioni geognostiche.

Per la valutazione dei cedimenti lo stesso volume significativo di sottosuolo da indagare sarà condizionato dal tipo di indagine e dal metodo adottato.

Analogamente per le fondazioni su pali la caratterizzazione geotecnica dovrà essere rilevata lungo l'intero fusto del palo fino ad una profondità definita, ad esempio, dalle raccomandazioni A.G.I.

Numero di indagini consigliate in funzione dell'entità dell'opera

Quale riferimento ai programmi d'indagine viene di seguito indicato il numero di linee verticali (profili geotecnici) da realizzare, e in particolare:

- a. per manufatti di altezza ed estensione limitata (fabbricati civili e industriali fino a cinque piani di altezza) dovranno essere esplorate n.3 linee verticali (pozzi esplorativi e/o sondaggi) e n.3 profili penetrometrici; nel caso di realizzazione di strumenti urbanistici attuativi le indagini possono essere diminuite qualora sia comprovata una sufficiente omogeneità litologica e geotecnica del sottosuolo;
- b. per fondazioni di opere sviluppate in lunghezza e altezza contenute (come muri di sostegno con altezza di 4-10 metri; rilevati di altezza di 4-10 metri) dovrà essere realizzata una verticale ogni 50-100 metri, con un minimo di 1-2 verticali, e altrettanti profili penetrometrici;
- c. per gli scavi con profondità 3-10 metri varrà quanto indicato, in rapporto alla superficie, nelle due precedenti lettere "a" e "b";
- d. per le strutture di grande estensione superficiale le verticali dovranno essere ubicate ai vertici di una maglia con interasse di 20-40 metri.

La sostituzione di prove penetrometriche ai sondaggi e ai pozzi di rilevamento è ammessa quando sussiste una sufficiente uniformità litostratigrafica.

Profondità di indagine

Per quanto attiene la profondità di indagine si rimanda alle Raccomandazioni A.G.I. 1977, che evidenziano i volumi significativi a seconda del tipo di fondazioni.

A sostituzione e integrazione delle precedenti raccomandazioni l'Eurocodice per l'Ingegneria Geotecnica (EC7 1988), prevede:

- a. per fondazioni dirette la profondità di indagine va spinta fino a 1-3 volte la larghezza della fondazione;
- b. per fondazioni a platea la minima profondità di indagine è pari alla larghezza della fondazione;
- c. per i pali le indagini vanno spinte oltre la punta per 5 volte il diametro o almeno 5 metri; per i gruppi di pali la profondità di indagine deve essere pari almeno al lato minore del rettangolo che circonda il gruppo;
- d. per i rilevati le indagini vanno ubicate ogni 100-200 metri e limitate ai terreni che contribuiscono al 90% del cedimento totale.

Poiché nell'area in studio sono presenti, sia in superficie che nel sottosuolo, terreni scadenti, il volume significativo da sottoporre ad indagine può anche aumentare secondo una valutazione, sia pure approssimata, della distribuzione dei carichi con la profondità.

Indagini orientative per fondazioni superficiali

Sono di seguito specificate le indagini orientative per fondazioni superficiali riguardanti le diverse aree definite dalla zonizzazione geotecnica dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico e verificate nel corso dell'indagine stessa.

Per le aree classificate come **Zona A** (Terreni sabbiosi e ghiaiosi e quando lo spessore di un'eventuale coltre limosa è talmente modesto da essere praticamente trascurabile):

- a. possono essere limitate all'esecuzione di pozzi esplorativi e a prove penetrometriche sia statiche che dinamiche;
- b. il profilo geotecnico può essere limitato allo spessore del volume significativo qualora le prove in situ, o altre poste in aree adiacenti, non evidenzino l'esistenza di strati compressibili interessati dai carichi dell'opera;
- c. tali indagini, ad esclusione delle lottizzazioni, per costruzioni di modesto rilievo che ricadono in zone già note, possono essere sostituite da un'analisi ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati esistenti.

Per le aree classificate come **Zona B** (Terreno superficiale sabbioso e/o ghiaioso, ma con presenza nell'immediato sottosuolo di orizzonti compressibili):

- a) è necessaria l'esecuzione di sondaggi e/o pozzi di rilevazione per il prelievo di campioni per la determinazione dei parametri rappresentativi (resistenza al taglio, compressibilità);
- b) a completamento e/o a parziale sostituzione delle indagini, si potrebbero prospettare prove penetrometriche di tipo statico talvolta munite di piezocono per la valutazione delle pressioni neutrali e l'individuazione di alternanze di terreno anche di limitato spessore;

Per le aree classificate come **Zona C** (Area in cui il terreno superficiale, per uno spessore significativo, è costituito da terreni coesivi e/o alternanze di sabbie e limi significative):

- a. si ipotizzano pozzi o sondaggi di ispezione spinti fino al sottostante strato resistente; nel caso in cui le fondazioni venissero poggiate sul terreno granulare sottostante la copertura coesiva di quest'ultima le analisi di laboratorio potrebbero essere limitate alle proprietà indici e la resistenza al taglio valutata empiricamente con prove penetrometriche sia statiche che dinamiche;
- b. qualora le fondazioni fossero impostate sui terreni coesivi superficiali, oltre alle proprietà indici, dovrebbero essere determinati i parametri geomeccanici necessari al calcolo della portanza e dei cedimenti.

CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA E DI ATTIVITA' VIETATE E/O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Il "Testo Unico sulle opere idrauliche" (R.D. n° 523 /1904) ha sempre rappresentato la normativa fondamentale di riferimento in materia di polizia idraulica, indicando all'interno di fasce ben definite di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o "nulla osta" idraulico (art. 59).

Con la legge 36/94 è stato modificato il concetto di "acqua pubblica" in base al quale (a seguito di emanazione del regolamento in merito alla suddetta legge pubblicato sulla G.U. del 26 Luglio '99) viene introdotto il principio della pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee.

Con la L.R. 1/2000, viene previsto l'obbligo, per la Regione, di individuare il reticolo idrico principale sul quale la stessa continua a svolgere le funzioni di polizia idraulica, mentre ai Comuni passano le competenze sul reticolo idrico minore e, con D.G.R. n° 47310 del 22/12/99, D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02 e successivi aggiornamenti (D.G.R. 7/13950/2003) sono stati indicati i criteri per l'individuazione del Reticolo idrico principale e minore.

Ad ogni Amministrazione Comunale compete pertanto l'obbligo di dotarsi di apposito elaborato tecnico costituito a) da una parte cartografica con indicazione del reticolo idraulico principale e minore e b) da una parte normativa con indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, all'interno delle fasce stesse.

Nella tavola 3a dello studio geologico sono riportati i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore del Comune di Mortara così come riportati negli elaborati relativi allo studio per la definizione del reticolo idrico minore.

Va precisato che per la definizione delle fasce di rispetto la distanza dai corsi d'acqua viene calcolata dal piede esterno dell'argine e, in assenza dello stesso, dalla sommità della sponda incisa.

Individuazione e definizione delle fasce di rispetto

Si è proceduto alla individuazione delle fasce di rispetto facendo riferimento alle disposizioni del Regio Decreto n° 523/1904 (testo unico sulle opere idrauliche) e del Regio Decreto n° 368/1904 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi che determinano quanto segue:

Reticolo idrico principale - Torrente Arbogna

Valgono le disposizioni idrauliche del R.D. 523/1904 (riportate a seguire), per i fiumi, i torrenti, i rivi, i pubblici scolatoi ed i canali di proprietà demaniale, che indica all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o nulla osta idraulico (59).

art. 59	Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per strade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.
art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F)	Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;

	<ul style="list-style-type: none"> d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile; e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori; k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari. n) Lo stabilimento di molini natanti.
art. 97	<p>Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c); d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalvamenti; e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; <p>f-g-h-i) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)</p> <ul style="list-style-type: none"> k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; (lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933) l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate; m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi; n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.
art. 98	<p>Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:</p> <p>a-b-c) (lettere abrogate dall'art. 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo</p>

	<p>217 dello stesso);</p> <p>d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; (lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso);</p> <p>e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.</p>
--	--

Reticolo idrico di competenza di consorzi di bonifica

Est Sesia

Fontana Acqualunga
 Canale Cavour
 Colatore Arzetta
 Cavo Grizia
 Fontana della Barza
 Cavo Magnaghi
 Cavo Bea
 Fontana Mella
 Cavo Passerini
 Cavo Tibotta
 Roggia Biraga
 Cavo Panizzina
 Cavo Plezza
 Cavo Burio San Giorgio
 Fontana Biscaldi

Distretto Autonomo Cavi Civici

Roggia Regola
 Fontana Zermagnone

Normativa relativa al reticolo idrico di competenza dei Consorzi di bonifica

Il R.R. n.3 del 8 febbraio 2010 Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», definisce:

- a) polizia idraulica: l'attività di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008;
- b) consorzio di bonifica: l'ente pubblico economico a carattere associativo, definito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;
- c) reticolo idrico di bonifica: l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell'art. 85, comma 5 della l.r. 31/2008;
- d) autorità di polizia idraulica: i consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
- e) opere di bonifica: le realizzazioni definite ai sensi art. 77 della l.r. 31/2008;
- f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombature;
- g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
- h) agente accertatore del consorzio: il soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215;

- i) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;
- j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
- k) concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica;
- l) autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.

Attività vietate

- a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
- b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;
- c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
- f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
- j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

Attività soggette a concessione o autorizzazione

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzata è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;

- i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
- j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Reticolo idrico di competenza di consorzi irrigui locali o di privati

La normativa di riferimento è quella prevista e riportata dal Codice Civile.

Autorizzazione paesistico ambientale

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica o, se l'opera rientra tra quelle sub delegate, dagli Enti competenti.

Scarichi in corsi d'acqua

Tutti gli scarichi in acque pubbliche devono essere autorizzati dagli Enti competenti.

La Regione disciplina il regime autorizzativo e le modalità di autorizzazione sono stabilite, in funzione del tipo di scarico, secondo quanto definito nel D.Lgs. n. 152/2006.